

CAMERA DEI DEPUTATI N. 774

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SALERNO, ANDÒ, ANIASI, ARTIOLI, BALZAMO, BORSANO, BUFFONI, CELLINI, FRANCESCO COLUCCI, D'AMATO, MORONI, ROTIROTI

Legge quadro in materia di assegno di servizio civile
per lo scambio di solidarietà

Presentata il 18 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro Paese ha raggiunto un livello di produzione della ricchezza tale da poterlo collocare nella fascia delle società opulente.

La consapevolezza dei traguardi raggiunti si deve, però, accompagnare al riconoscimento che non basta il semplice accrescimento del sistema per garantire a tutti i cittadini una buona qualità della vita, soprattutto quando tale crescita, anche in termini di ricchezza, non è accompagnata da un processo di piena occupazione.

È, quindi, il principio ispiratore del *Welfare State*, secondo cui lo Stato era in grado di garantire la piena occupazione alla quasi totalità dei cittadini assicurando loro la sicurezza ed il consenso sociale, vacilla a fronte di un mercato del lavoro mutato non solo in Italia, ma in tutta Europa.

La presente proposta di legge quadro mira quindi a garantire un reddito minimo di cittadinanza a chi si impegni per uno scambio di solidarietà che si rivolge a quelle fasce sociali « deboli » quali i giovani inoccupati e spesso disadattati e gli anziani dimenticati ed esclusi, soggetti questi che si trovano ad essere emarginati, non certo perché privi di risorse morali e attitudinali, ma perché esistono notevoli rigidità e povertà istituzionali che impediscono di canalizzare le domande di partecipazione attiva dei cittadini a seconda delle offerte della collettività.

La società oggi esprime una domanda di servizi non forniti dal mercato, che non hanno un prezzo, che sono legati alla solidarietà e della cui mancanza la società stessa soffre. Attualmente solo forme di volontariato compensano parzialmente questa domanda; essa è domanda di assi-

stenza agli anziani, di cultura e di manutenzione e salvaguardia dell'ambiente. Questi bisogni non vengono assicurati dal mercato perché il loro valore aggiunto economico non è facilmente quantificabile e spesso non è immediato. Sono proprio i valori di solidarietà e di rinnovata socialità a cui si vuole ridare vigore ed importanza attraverso questa proposta per garantire un reddito minimo di cittadinanza. Tramite essa si vuole anche attivare uno sviluppo reciproco in cui si trovino solidamente impegnati lo Stato e le istituzioni da una parte e i cittadini privi di opportunità e di diritti dall'altra.

Dall'assistenza alla solidarietà l'elemento nuovo risiede, dunque, nella reciprocità. Infatti, la reciprocità presuppone che, nel momento in cui gli uni danno, anche gli altri abbiano qualcosa da dare. Si delinea così una concezione di « società attiva »; di fronte all'assunzione di responsabilità e compiti da parte dello Stato, si prevede l'assunzione di responsabilità da parte dell'individuo in termini di disponibilità all'azione di solidarietà collettiva attraverso il « servizio civile ».

Le attività afferenti il reddito minimo di cittadinanza dovranno riguardare innanzitutto bisogni e domande difficilmente coperti dall'economia di mercato.

Esse riguardano attività convenzionalmente classificate con il termine « terzo settore », come la salvaguardia dell'ambiente, l'assistenza agli anziani, agli invalidi, la manutenzione di strutture sociali e collettive d'interesse diffuso, il recupero del patrimonio culturale ed ambientale, ed altro.

La presente proposta di legge offre alle regioni l'opportunità di attivare iniziative nella materia attraverso l'emaneazione di appositi provvedimenti legislativi finanziati da un fondo costituito da una quota del gettito dei tributi propri regionali, la cui misura viene determinata annualmente con delibera della giunta regionale. Al finanziamento concorre un fondo nazionale istituito presso il Ministero del tesoro, le cui risorse sono annualmente ripartite tra i fondi regionali dai Ministri del tesoro, per gli affari sociali, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno. Le regioni dovranno istituire a livello provinciale una commissione presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta da rappresentanti di tutti i partiti presenti nell'assemblea provinciale e da rappresentanti degli enti locali. In particolare, l'attività dei titolari dell'assegno deve essere diretta e coordinata soprattutto da organizzazioni di volontariato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di dare ulteriore sviluppo ai valori istituzionali di solidarietà sociale, libertà e uguaglianza dei cittadini, la Repubblica promuove l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di un assegno di servizio civile a beneficio dei cittadini con reddito non superiore all'entità minima che sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento degli oneri relativi all'assegno di cui al comma 1, istituendo un apposito fondo costituito da una quota del gettito dei tributi propri regionali, la cui misura viene determinata annualmente con delibera della giunta regionale.

3. È istituito, presso il Ministero del tesoro, il fondo nazionale per l'assegno di servizio civile. I Ministri del tesoro, per gli affari sociali, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartiscono annualmente le risorse del suddetto fondo nazionale tra i fondi regionali istituiti ai sensi del comma 2. La ripartizione viene effettuata in proporzione all'ammontare delle risorse di tali fondi, ma tenendo conto della necessità di compensare gli squilibri imputabili ai differenti livelli di reddito presenti nelle diverse regioni.

ART. 2.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la loro potestà legislativa nelle materie della presente legge in conformità ai seguenti principi:

a) istituzione di un assegno da corrispondere ai cittadini di età non inferiore

ai 18 anni residenti nella regione, che si dichiarino disponibili a prestare attività di servizio civile ed il cui reddito non sia superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1;

b) l'attività di servizio civile deve essere attività volontaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e deve essere svolta a tempo parziale per un numero di ore non superiore, nell'arco di dodici mesi, a duecento;

c) l'assegno va corrisposto per le ore di attività effettivamente prestate ed il suo ammontare per ciascuna ora non può essere superiore per il 1992 a lire seimila: tale importo viene rivalutato in base all'andamento annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

d) l'attività dei titolari dell'assegno deve essere diretta e coordinata dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, operanti nel campo delle attività socialmente utili ed assistenziali;

e) lo svolgimento delle predette attività deve avvenire sulla base di apposita convenzione stipulata dalle organizzazioni di volontariato con l'ente pubblico al cui ambito di competenza quelle attività sono riconducibili;

f) istituzione a livello provinciale di una commissione presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta da non più di dieci rappresentanti delle associazioni di volontariato maggiormente rappresentative operanti nella regione e da tre rappresentanti del consiglio regionale. La commissione, nei limiti delle risorse del fondo regionale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, autorizza la stipula delle convenzioni di cui alla lettera e) del presente articolo.

ART. 3.

1. Le somme versate dai privati, anche a titolo di donazione, ai fondi regionali di

cui all'articolo 1, comma 2, sono deducibili dal reddito ai fini del calcolo delle imposte sui redditi.

2. Le somme percepite a titolo di assegno di servizio sociale non sono soggette a tassazione.

ART. 4.

1. Nell'ambito della tariffa relativa alla tassa sulle concessioni regionali di cui all'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, e da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, è istituita una voce concernente l'iscrizione annuale ai registri previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, comma 3, fissato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4576 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni 1993 e 1994.